




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 752

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Nuovo testo)

N. 4 – 7 giugno 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 752

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Nuovo testo)

N. 4 – 7 giugno 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2	- 3 -
FINALITÀ E DEFINIZIONI	- 3 -
ARTICOLO 3	- 4 -
FONDO PER FAVORIRE IL PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA	- 4 -
ARTICOLO 4	- 5 -
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IL PRIMO INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE GIOVANILI NELL'AGRICOLTURA	- 5 -
ARTICOLO 5	- 5 -
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI	- 5 -
ARTICOLO 6	- 6 -
ESONERO DA OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	- 6 -
ARTICOLO 6-BIS	- 7 -
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	- 7 -
ARTICOLO 7	- 8 -
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	- 8 -
ARTICOLO 8	- 9 -
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI COLTIVATE	- 9 -
ARTICOLO 9	- 10 -
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I REDDITI DERIVANTI DA AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE	- 10 -
ARTICOLO 9-BIS	- 11 -
INCENTIVI ALLA PLURIATTIVITÀ	- 11 -
ARTICOLO 10	- 12 -
PRELAZIONE DI PIÙ CONFINANTI	- 12 -
ARTICOLO 11	- 13 -
RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI RURALI	- 13 -
ARTICOLO 11-BIS	- 13 -

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	- 13 -
ARTICOLO 12.....	- 14 -
SERVIZI DI SOSTITUZIONE	- 14 -
ARTICOLO 13.....	- 16 -
MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO	- 16 -
ARTICOLO 14.....	- 16 -
MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL MICROCREDITO.....	- 16 -
ARTICOLO 15.....	- 17 -
OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'IMPRENDITORIA E IL LAVORO GIOVANILE IN AGRICOLTURA	- 17 -
ARTICOLO 16.....	- 19 -
SUCCESSIONI E DONAZIONI	- 19 -
ARTICOLO 17.....	- 20 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONTABILI	- 20 -
ARTICOLO 18.....	- 21 -
VENDITA DIRETTA	- 21 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	752
Titolo:	Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la	Pierro (Lega)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Il provvedimento, che è stato assegnato in sede referente alla Commissione Agricoltura, non è corredato di relazione tecnica. Di seguito vengono esaminate le disposizioni del provvedimento, quali risultanti all'esito dell'esame degli emendamenti da parte della XIII Commissione, che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Finalità e definizioni

Le norme individuano le finalità del provvedimento in esame e ne definiscono l'ambito di applicazione soggettivo.

In particolare, la proposta di legge in esame è finalizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea:

- alla promozione e sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
- al rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

Inoltre, sono definiti "impresa giovanile agricola" o "giovane imprenditore agricolo" le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quaranta anni;
- nel caso di società di persone e di società cooperative, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni;
- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le finalità del provvedimento e ne definiscono l'ambito di applicazione soggettivo. Ciò stante, non si formulano osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 3

Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 destinato al cofinanziamento di programmi regionali per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo.

Le risorse sono erogate dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) a favore dei giovani imprenditori agricoli, previa presentazione di un apposito piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio. In particolare le risorse del fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati alle seguenti attività:

- acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
- acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
- acquisto di complessi aziendali già operativi.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma istituisce un Fondo per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, determinando una maggiore spesa a carico della finanza pubblica senza individuare le risorse con le quali farvi fronte.

ARTICOLO 4

Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura

La norma dispone che i soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, in forma diversa dall'impresa individuale e dalla società semplice, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato. In particolare, si prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Per i medesimi soggetti negli stessi periodi d'imposta è prevista inoltre l'esenzione IRAP.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti in questione non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e che siano regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura. In proposito, si osserva che la disposizione appare suscettibile di produrre minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

ARTICOLO 5

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

La norma prevede che i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma, prevedendo una riduzione degli onorari notarili, non determina oneri a carico della finanza pubblica, ma produce effetti a carico di soggetti privati.

ARTICOLO 6

Esonero da obblighi contributivi

Le norme concedono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche se soci di società agricole, di età inferiore a 41 anni compiuti, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 36 mesi. Al termine del suddetto periodo di 36 mesi l'esonero è concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 50 per cento (commi 1 e 2).

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame concedono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche se soci di società agricole, di età inferiore a 41 anni compiuti, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 36 mesi. Al termine del suddetto periodo di 36 mesi l'esonero è concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 50 per cento.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 300, della L. 197/2022 ha da ultimo prorogato anche per l'esercizio 2023 l'esonero, di cui all'articolo 1, comma 503, della L. 160/2019, concesso ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A tale proroga sono state ascritte minori entrate contributive, al netto degli effetti tributari, valutate in 9 milioni di euro per il 2023, 27,9 milioni di euro per il 2024 e in 15,7 milioni di euro per il 2025.

Dal momento che le disposizioni non consentono la cumulabilità dell'esonero in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, le disposizioni appaiono configurarsi come un'estensione di quanto già previsto dal sopra citato articolo 1, comma 503, della L. 160/2019 sotto i seguenti profili:

- l'esonero è reso permanente e non più limitato dal punto di vista temporale alle iscrizioni registrate fino al 31 dicembre 2023;
- l'estensione della platea interessata, che include anche i soggetti con 40 anni di età, compresi i soci di società agricole, che non sembrano ricompresi nel beneficio previsto dalla normativa vigente;
- l'estensione di 12 mesi (da 24 a 36 mesi) dell'esonero totale (100 per cento della contribuzione dovuta);
- un'ulteriore estensione di 24 mesi dell'esonero concesso, nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e del 50 per cento per i 12 mesi conclusivi.

Atteso che dai suddetti profili derivano minori entrate contributive non quantificate e non coperte, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

ARTICOLO 6-bis

Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione

La norma prevede la concessione, agli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni (articolo 2, comma 1, lett. a)) di un credito d'imposta per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Agli oneri di cui al presente articolo, che non possono comunque superare i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la concessione agli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni di un credito d'imposta

non superiore a 2.500 euro per ciascun beneficiario nel rispetto di un limite massimo di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In proposito, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo in esame non specifica a decorrere da quale anno d'imposta viene concessa l'agevolazione, che dovrebbe essere verosimilmente il 2024, posto che il successivo comma 3 fissa in 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 il corrispondente limite massimo di spesa. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo istituito dall'articolo 3, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento a tale disposizione.

ARTICOLO 7

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La norma prevede la concessione, ai soggetti di cui all'articolo 2, di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in formazione e in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola. Gli oneri della disposizione sono valutati in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Le modalità di attuazione delle disposizioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Viene infine modificato il comma 1060 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, in materia di credito d'imposta sui beni strumentali, prevedendo che la riduzione del credito d'imposta disposta in caso di vendita a titolo oneroso del bene, con l'esclusione del costo del bene dalla originaria base di calcolo del credito stesso, si applichi se la vendita avvenga entro il quinto anno successivo a quello di entrata in funzione del bene anziché entro il secondo anno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la concessione di un credito d'imposta, in relazione alle spese documentate per investimenti in formazione e in beni strumentali, materiali o immateriali, idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola. In proposito, appare necessario che siano forniti i dati e gli

elementi di quantificazione dell'onere che ne consegue, valutato in 60 milioni annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che non risulta circoscritto in un limite massimo di spesa. Inoltre, si evidenzia che la disposizione con cui viene concessa l'agevolazione non risulta coordinata con quella recante la corrispondente previsione di spesa. Infatti, mentre la prima non individua un arco temporale entro il quale il beneficio deve essere concesso, la seconda limita gli oneri che ne derivano ai soli anni 2023, 2024 e 2025: in proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Infine, con riferimento alla modifica apportata al comma 1060 della legge di bilancio 2021, in materia di credito d'imposta sui beni strumentali, che prevede che la riduzione del credito d'imposta disposta in caso di vendita a titolo oneroso del bene, con l'esclusione del costo del bene dalla originaria base di calcolo del credito stesso, si applichi se la vendita avvenga entro il quinto anno, anziché entro il secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene medesimo, come invece previsto a legislazione vigente, andrebbero forniti elementi di informazione che consentano di valutarne gli effetti finanziari.

ARTICOLO 8

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate

La norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, qualora acquistino o permutino terreni e loro pertinenze, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Viene quindi abrogato il comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 441/1998 che prevede un'agevolazione analoga.

In particolare, il citato comma 5 dispone che dal 1° gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalità in esame è stata autorizzata la spesa nel limite di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la riduzione del 50 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore dei giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che acquistino o permutino terreni e loro pertinenze; contestualmente si prevede l'abrogazione di un'analogo agevolazione introdotta nel 1998. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare ulteriori minori entrate, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, prive di quantificazione e di copertura finanziaria, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura. Resta ferma comunque l'esigenza di riformulare la disposizione nella parte in cui si prevede la riduzione (nella misura del 50 per cento) di una misura agevolativa fissata da una norma che viene contestualmente abrogata (articolo 14, comma 5, della legge n. 441 del 1998).

ARTICOLO 9

Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale

La norma prevede che per i soggetti di cui all'articolo 2, per le attività dagli stessi esercitate e dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi (quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche o di promozione sociale), il reddito sia determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

In proposito si evidenzia che i commi 2 e 3 dell'articolo 56-*bis* del DPR n. 917 del 1986 dispongono che per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera *c*), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Inoltre, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 413 del 1991 recante misure di sostegno all'agriturismo, prevede la possibilità di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio

di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Successivamente il comma 503 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 ha esteso l'applicazione di tale disposizione alle attività enoturistiche. A quest'ultima disposizione sono stati ascritti effetti di minor gettito pari a circa 1 milione annuo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e di copertura finanziaria, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

ARTICOLO 9-*bis*

Incentivi alla pluriattività

Normativa vigente. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 prevede che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possano stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e per promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio. Le convenzioni definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Le norme introducono l'articolo 15-*bis* al decreto legislativo n. 228 del 2001, prevedendo che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, possano stipulare contratti di appalto con enti pubblici e con privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, per lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, nonché per lavori agricoli e forestali. Tali contratti devono essere stipulati nei limiti degli importi previsti dall'articolo 15 del suddetto decreto legislativo n. 228 del 2001. Nella scelta dell'impresa esecutrice gli enti pubblici possono adottare un regime preferenziale in favore delle imprese agricole giovanili.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, possano stipulare contratti di appalto con enti pubblici e con privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, per lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, nonché per lavori agricoli e forestali. Tali contratti devono essere stipulati per importi non superiori a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata, come previsto dall'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. 228/2001.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni e dal momento che le stesse non pongono obblighi in capo ai soggetti pubblici eventualmente interessati.

ARTICOLO 10

Prelazione di più confinanti

Le norme specificano che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o del diritto di riscatto previsti da norme vigenti¹, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti.

Si dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che reca una disposizione sostanzialmente analoga a quella appena descritta.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale dal momento che si limitano a definire diritti di prelazione in favore dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti nel caso in cui terreni confinanti a quelli dove si svolge la loro attività siano oggetto di cessione. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

¹ Sono esplicitamente richiamati dalle norme gli articoli 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

ARTICOLO 11

Ristrutturazione dei fabbricati rurali

La norma prevede la concessione, ai soggetti di cui all'articolo 2, di un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la concessione di un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e di copertura finanziaria, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione - ivi compresa quella relativa alle annualità per le quali l'agevolazione è riconosciuta - che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

ARTICOLO 11-bis

Esonero dal pagamento del contributo di costruzione

La norma stabilisce che il contributo di costruzione per i nuovi edifici non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del Fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto. Tale norma sembra ampliare il regime di esenzione previsto dall'articolo 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese

le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del solo imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma potrebbe comportare un ampliamento soggettivo del regime di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per i nuovi edifici da realizzare nelle zone agricole, giacché essa riconosce il beneficio sia alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anziché a quella di imprenditore agricolo a titolo principale (definita, con criteri più stringenti, dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153) sia alla figura del coltivatore diretto, che non sembra invece considerata dalla legislazione vigente. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento del Governo, posto che in caso di ampliamento soggettivo del regime di esenzione, la norma risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali rispetto alle quali dovrebbero essere forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di provvedere alla relativa quantificazione e all'individuazione delle risorse da utilizzare a copertura.

ARTICOLO 12

Servizi di sostituzione

Le norme prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni (comma 1).

Si prevede, inoltre, che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali sopra descritti (comma 2).

Il comma 1068 appena citato prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del Fondo per lo sviluppo

dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.

Secondo il decreto di ripartizione in capitoli per l'anno finanziario 2023 il Fondo (appostato sul capitolo 7818/Agricoltura) non reca stanziamenti di cassa né di competenza per il triennio di riferimento.

Si stabilisce, infine, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi sopra menzionati, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-*bis* a 768-*octies* del codice civile² (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi 1 e 3 si limitano a prevedere la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di definire programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole anche tramite l'erogazione di incentivi. A tal riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che tali programmi, per espressa previsione normativa, devono essere definiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e considerato che le disposizioni in esame non derogano ai vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti territoriali in questione.

Con riferimento alle norme recate dal comma 2, si rileva come esse prevedono che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali sopra descritti. Tanto premesso, attesa la obbligatorietà della nuova finalità di spesa, dovrebbe essere chiarito se il Fondo in questione disponga di risorse, anche in conto residui, posto che il decreto di riparto in capitoli non evidenzia stanziamenti per il triennio di bilancio, e in ogni caso se la nuova finalità non sia suscettibile di compromettere il completamento di programmi di spesa già avviati.

² Il patto di famiglia è un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile con il quale l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote sociali. Il patto di famiglia, dunque, consente di anticipare la successione dell'imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa e sottraendola a future dispute ereditarie. La possibilità di stipulare un patto di famiglia rappresenta una eccezione al divieto di patti successori, ossia alla regola secondo cui non producono alcun effetto gli accordi che si riferiscono ai beni di una successione non ancora aperta.

ARTICOLO 13

Misure per favorire l'accesso al credito

La norma prevede la stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome –, e l'ABI (Associazione bancaria italiana) volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. I predetti finanziamenti e le altre forme di prestito bancario agevolato sono assistiti, a titolo gratuito, dalle garanzie rilasciate da ISMEA. Le agevolazioni si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Per far fronte agli oneri della disposizione in esame, si prevede l'istituzione di un Fondo, a decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede misure per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli e la contestuale istituzione di un fondo, con una dotazione di 40 milioni annui a decorrere dal 2023 per far fronte alle predette misure di agevolazione. In proposito, si rileva che norma appare suscettibile di determinare oneri di privi di copertura finanziaria. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni siano concesse nei limiti delle risorse assegnate al Fondo, tali oneri risulterebbero corrispondenti alla spesa necessaria per alimentare il Fondo medesimo, in caso contrario, occorrerebbe fornire dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni, anche al fine di verificare la congruità delle risorse che si intendono destinare al fondo di cui trattasi.

ARTICOLO 14

Misure per favorire l'accesso al microcredito

La norma introduce misure per favorire l'accesso al microcredito. In particolare, modificando il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, viene

ampliata la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria.

In proposito si ricorda che l'art. 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma amplia la possibilità di accesso al microcredito prevista dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerato che alla disciplina vigente non erano stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 15

Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura

Le norme prevedono, al comma 1, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;
- b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile;
- b-*bis*) raccolta elaborazione ed analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- c) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea;
- d) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione;

- e) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- f) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile;
- g) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali;
- h) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura;
- h-*bis*) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;
- i) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea;
- i-*bis*) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;
- l) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico;
- l-*bis*) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento e verifica dell'efficacia delle stesse;
- m) realizzazione di campagne informativo-promozionali;
- n) promozione di convenzioni tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Centri e/o Istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
- o) promozione di servizi di *coaching* e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni individuano una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'ISMEA, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

In proposito si rileva che la costituzione dell'Osservatorio potrebbe comportare oneri sia per la gestione a regime delle attività ad esso inerenti, con la diversa allocazione di risorse umane e

strumentali, sottratte dalle finalità cui sono attualmente destinate, sia per l'adeguamento delle infrastrutture informatiche. Pertanto andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la costituzione e la gestione dell'ONILGA sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2 del provvedimento in esame. Inoltre, ulteriori oneri potrebbero derivare dal fatto che la disposizione, al di là di una generale clausola di neutralità finanziaria, non esclude espressamente che ai componenti l'Osservatorio siano attribuiti emolumenti, comunque denominati e a qualsiasi titolo corrisposti.

Infine, si osserva che alcune delle competenze attribuite all'Osservatorio appaiono suscettibili di determinare direttamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Si fa riferimento in particolare:

- alla promozione di politiche attive e di sviluppo rurale, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici;
- al sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;
- alla costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, nonché, con riferimento al comma 2, all'individuazione da parte delle regioni di una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni;
- al supporto per la partecipazione delle imprese agricole a fiere di settore nazionali e internazionali;
- alla realizzazione di campagne informativo-promozionali;
- alla promozione di convenzioni per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
- alla promozione di servizi di *coaching* e tutoraggio aziendale.

In proposito, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo circa le modalità di esercizio delle suddette competenze, al fine di poter verificare che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e non coperti.

ARTICOLO 16

Successioni e donazioni

La norma dispone che i trasferimenti, per causa di morte o per donazione, di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo

professionale, aventi età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti, siano esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo, e siano soggetti all'imposta ipotecaria in misura fissa. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti a un sesto.

In proposito si evidenzia che l'articolo 14 della legge n. 441 del 1998 stabilisce che gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

- a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
- b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti - per causa di morte o per donazione - di beni costituenti l'azienda agricola, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quarantuno anni. In proposito, alla luce della vigenza dell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, che reca un'agevolazione di analogo tenore per i soggetti che non hanno ancora compiuto i quarant'anni di età, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi che permettano una valutazione degli effetti finanziari della disposizione in esame anche con riferimento al coordinamento della disposizione in esame con la legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 17

Disposizioni in materia di adempimenti contabili

Le norme stabiliscono che le imprese giovanili agricole costituite in forma societaria e tenute alla formazione e conservazione delle scritture contabili, possono optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile.

Il citato articolo del codice civile prevede la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata quando la società di cui trattasi, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente alle imprese giovanili agricole costituite in forma societaria e tenute alla formazione e conservazione delle scritture contabili, di optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata, a prescindere dai requisiti richiesti a legislazione vigente. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare dal momento che tale possibilità non incide sugli obblighi fiscali delle società in questione.

ARTICOLO 18

Vendita diretta

Le norme stabiliscono che nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli³ esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare alle imprese giovanili agricole, oggetto della presente legge, una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma si limita a dare facoltà ai comuni di riservare alle imprese giovanili agricole una quota dei posti nei mercati per la vendita diretta esercitata su aree pubbliche destinate a posteggi. Non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni che peraltro configurano una mera facoltà degli enti territoriali.

³ Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.